

LIBRO QUARTO

Della sicurtà del mercato. Rubrica I.

Atteso di quanta utilità sia allo universale di detta podesteria il mercato che ogni sabato si fà in essa, e acciò che le persone vi possano venire securamente e senza suspetto, statuirono et ordinarono che il podestà e suo cavaliere e famiglia non possano, nel giorno che si fà detto mercato, gravare né staggire 6 molestare in persona ò in beni alcuna persona, per debiti di qual si voglia sorte che quella havessi con qual si voglia altra particolare persona; e quel che in contrario si facessi non vaglia e non tenga, e gli messi che contrafaranno incorrano in pena di lire venticinque piccioli, applicati per un terzo al notificatore e per il resto al fisco e camera ducale, e ne siano sottoposti à conservatori delle leggi; e nella medesima pena incorra il podestà e cavaliere se ratificaranno detti gravamenti e non gli revocaranno di fatto; possino non di meno essere gravati in detto giorno di mercato tutti quelli che fussino debitori della detta podesteria ò di qual si voglia altro commune 6 popolo, per conto d'imposte, datii, decime, accatti ò altri debiti comuni, in persona ò in beni, et ancora chi fussi debitore di cittadini fiorentini circa gli crediti e debiti li quali la sicurtà del mercato non habbi luogo; possi, non ostante detta sicurtà, il podestà e suo cavaliere decidere tutte le liti e differentie che nascessino su detto mercato per conto di robbe ò cose condutte su quello, cominciando anco, se bisognerà, dalla cattura delle persone e dal gravamento de beni ./36r/

Della sicurtà della fiera di Barberino Rubrica II.

Il giorno nel quale si fà la fiera à Barberino che è il dì 21 di settembre nel quale giorno si celebra la festa di S. Matteo apostolo et evangelista sia feriato con un dì inanzi e un dì poi; ne quali tre giorni il detto podestà e sua corte né alcunaltro ufficio ò corte possino gravare nè fare gravare, staggire ò molestare in persona ò in beni alcuna persona ancorché forestiera ò giurata suspetta, per debito di sorte alcuna publico ò privato; e in effetto detta fiera sia libera, sicura e con salvo condotto ai venire, stare e partirsi per ognuno fuor che per isbanditi ò condannati da alcuno magistrato ò rettore del dominio et imperio fiorentino; e chi contrafarà al presente capitulo incorra per ciascuna volta in pena di lire cinquanta piccioli applicata per un terzo al notificatore, per il resto al fisco e camera ducale, e ne sia sottoposto à conservatori delle leggi della città di Firenze.

Della pena di chi nega il debito. Rubrica III.

Se alcuno negarà il debito ò la cosa à lui domandata in iudicio, e lo attore provarà l'intentione sua contra detto negante secondo la forma de presenti statuti, possa il podestà e suo cavaliere, se quel tale che harà negato sarà la persona propria che harà contratto il debito ò havuto la cosa domandata, condannarlo di fatto in lire cinque piccioli; ma non sendo la persona propria che harà contratto il debito ccime di sopra, non possi essere condannato in detta somma; possa nella medesima pena condannare ancora colui che domanderà la cosa à lui proprio altra volta pagata, ogni volta che gli

Della pena di chi vieta il pegno. Rubrica III.

Se alcuno vietarà il pegno alli messi ò famigli del soprascritto signore podestà, ò à quelli non si lascerà gravare in beni, ò **quando da loro ne** sarà ricerca non aprirà l'uscio sia condannato per il podestà in lire cinque piccioli per ciascuna volta; e chi ritorrà loro il pegno già fatto ò tolto da detti messi e famigli sia condannato per il detto podestà in lire dieci 2 e per vera e sufficiente pruova e giustificatione di detti pegni vietati ò ritolti sia la relatione del messo e garzone con loro giuramento, scritto e notato nelli atti della corte del detto signore podestà; in virtù delle quali relationi e giuramenti possi ciascuno che contrafarà al presente statuto essere condannato nelle soprascritte pene, per le quali il capo di casa sia tenuto per tutta la famiglia.

Dell'elettione del maestro della scuola. Rubrica V.

Item, atteso di quanta utilità sia havere ne luoghi huomini che insegnino le buone lettere e costumi e acciò che gli fanciulli e giovani possano imparare di leggere e scrivere e tenere i loro conti, statuirono et ordinarono che nel commune di Barberino si tenga continuamente un maestro di scuola, che sia persona virtuosa e literata, et habbi per suo salario dalla detta podesteria e camarlingo di essa lire quarantadua l'anno, e ogni sei mesi la metà; e il camarlingo di essa podesteria possi pagare dette lire quarantadua l'anno della pecunia di essa, senz'altro stanziamento.

Che nel borgo di Barberino non si tengano oche. Rubrica VI.

Item, atteso che per gli statuti vecchi si disponeva che nel borgo di Barberino non si tenessino oche /37r/ e visto tale ordine essere utile e lodevole, però di nuovo statuirono et ordinarono che non sia lecito ad alcuna persona tenere in detto borgo oche, cominciando dalla casa di ser Gabriello di Stefano per infino al ponte che vā alla Cavallina; sotto pena à padroni di dette oche di lire una piccioli per ciascun'oca terrà contra la forma del presente statuto; nella quale pena passino e debbino essere condannati dal podestà, quale ne guadagni il quarto, e il resto sia del fisco e camera ducale.

Che i porci si tengano in certo luogo sul mercato. Rubrica VII.

Atteso che i porci che sono menati sul mercato di Barberino sono tenuti sparsi per la piazza, e per non essere detta piazza lastricata la rinvoltano tutta di sorte che quando piove non vi si può andare per il fango, però statuirono che da qui inanzi chiunque menerà porci su detto mercato sia tenuto tenerli dall'uscio della stalla del podestà e dal chiasso, che è fra la casa di Carlo di Lionardo Forasassi e delii eredi di Lionardo di Iacopo Forasassi e quella di Antonio di Simone Mazzetti, in là verso il fiume; e chi li terrà dal detto termino in quà sia condannato per ogni porco in lire una piccioli, applicati per il quarto al podestà, per il resto al fisco e camera ducale.

Del salario de piazzaioli. Rubrica VIII.

Chiunque verrà sui mercato di Barberino ò della Cavallina à vendere panni lini ò altre robbe e non rizzi desco, ma dette robbe tenga in terra debba e sia tenuto pagare, per ogni mercato, al piazzaiolo soldi uno piccioli; e chi rizzerà ò terrà desco con robba di sorte /37v/ alcuna su detto mercato paghi al detto piazzaiolo, per ogni mercato, soldi dua come era disposto per li statuti vecchi; e per detto conto il podestà facci pagare detto piazzaiolo facendoli ragione sommaria, non ostanti le ferie del mercato.

Che gli statuti si mostrino à ognuno. Rubrica VIII.

Sia tenuto il podestà e suo cavaliere mostrare gli presenti statuti à chiunque ne harà bisogno ò vorrà vedere su quelli cosa alcuna e lasciarli loro tenere, vedere, e leggere e copiare come e quanto vorranno purché non gli estraghino ò cavino del palazzo di detto signore podestà la quale cosa non si debba ò possa per detto signore podestà concedere à persona alcuna, salvo che quando si manderanno à fare approvare.

Che su li presenti statuti non si scrivano bandi. Rubrica X.

Atteso come il libro delli statuti vecchi detta podesteria è stato rotto et andato à male solamente per esservisi appicato e cucito di molte leggi, bandi e lettere venute da Firenze ò d'altronde, di sorte che hora è stato necessario con spesa di detta podesteria comprare il presente libro e farvi scrivere sù li presenti statuti; però, acciò che il presente libro e statuti si conservino e non siano guasti nel modo soprascritto statuirono che per alcuno notaio ò altra persona non si possa scrivere sul presente libro altro che gli statuti di detta podesteria, fatti e da farsi, e l'approvazioni di essi di mano in mano; e quando da alcuno magistrato ò ufficio della città di Firenze verranno leggi, lettere ò bandi che, per commissione del magistrato che dette /38r/ leggi, lettere ò bandi manderà, si habbino à registrare sulli statuti, ordinarono che non si scrivano sù detti statuti, ma sur'un libro particolare ben legato et acconcio per ciò ordinato, da tenersi del continuo nella corte del detto signore podestà; della quale non si possa né debba estrarre come di sopra si è detto de statuti; e chi contrafarà al presente statuto incorra in pena di lire venticinque piccioli, applicati per un quarto al notificatore e per il resto al fisco e camera ducale, e ne sia sottoposto à conservatori delle leggi della città di Firenze.

Che si osservino gli presenti statuti e non gli vecchi. Rubrica XI.

Se alcuna cosa fussi scritta nel presente libro, che fussi contra legge ò ordine alcuno di Sua Eccellenza illustrissima ò di suoi magnifici consiglieri, sia per non scritta e non habbi luogo; osservinsi gli presenti statuti quando saranno stati approvati secondo gli ordini della città di Firenze, e non più gli vecchi; mandinsi ogni cinque anni una volta à fare approvare secondo gli ordini della detta città, à cui si degni dare perpetua felicità il vivente e grande Iddio, al quale sia laude gloria in secula seculorum amen.

Fatti, composti et ordinati furono gli soprascritti statuti et ordini per gli soprascritti Antonio e Benedetto statutarii, nel borgo di Barberino di Mugello e nel palazzo della residentia del podestà di detto luogo, in camera terrena del cavaliere, sotto li anni del

signore 1562 allo stil fiorentino, indictione /38v/ sexta e a di 22 del mese di gennaio, presenti Francesco e Giorgio fratelli e figli di Sandro di Francesco Passanti da Barberino di Mugello, testimoni.

Ego Vincentius Francisci de Portinariis de Portico Romandiolae notarius publicus florentinus, nec non notarius suprascriptorum statutariorum de praedictis omnibus, et singuiis rogatus in fidem me subscripsi, et signum meum consuetum apposui ad laudem Dei, et virginis Mariae

[APPROBATIO]

In Dei nomine amen Anno domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione MDLXIII, indictione septima Die vero XXI mensis octobris

Magnifici et excellentes domini consilii et practicae secretae in loco eorum solitae residentiae in palatio ducali legitime congregati, eiecti, assumti et deputati ab illustrissimo et excellentissimo domino duce Florentiae et Senarum in officiales et approbatores ad approbandum vel improbandum addendum, minuendum et corrigendum supra scriptum volumen novorum statutorum, et partim ex veteribus transumptorum potesterie Mangone sive Barberini Mugeili factum per habentes auctoritatem, scriptum et rogatum etc. et manu ser Vincentii Francisci de Portinaris de Portico Romandiole notarii publici florentini sub die XXII mensis ianuarii proxime preteriti 1562 et ad omnia alia faciendum que in predictis noverint utilia dicte potesterie et hominibus eiusdem Visis igitur et diligenter auditis et examinatis dictis novis statutis in presenti volumine comprehensis, servatis servandis /39r/, et omni meliori modo etc. ipsa eadem nova statuta approbaverunt et confirmaverunt pro tempore et termino scilicet quinque annorum ab hodie proxime futurorum cum limitationibus solitis et consuetis, et secundum ordinamenta communis Florentiae requisitis, ac etiam cum infrascriptis cassationibus correctionibus, additionibus et limitationibus vulgari tamen sermone appositis, videlicet.

Considerato li prefati magnifici et eccellenti signori approvatori il primo statuto del primo libro, che parla della riforma delli offitii della podesteria, aggiunseno che tal riforma non si possa fare, se prima non ne haranno la licentia dal magistrato de nove, sì come per li ordini loro si dispone.

Visto il secondo pure del primo libro, et maxime nel ultimo dove si dispone che uno che anderà in compagnia del gonfalonieri sia sicuro quella parte da giuste cagioni mossi annulliorenno et cassorenno.

Nel quinto statuto del primo libro annulliorenno quella parte che inpone di pena ai podestà lire cinque che facessi contro à detto capitulo, et voiseno che l'attore ò creditore, che facessi fare l'esecutione, incorra in quella pena et l'atto sia nullo, et non il podestà ò sua offitiali; et annulliorenno quella parola "originarii" il settimo di detti nuovi statuti, del offitio del camarlingo generale limitorenno in quella parte dove dice che detto camarlingo habbi havere soldi quatro per ciascuna bestia baccina, cavallina, mulina et asinina, et per qualunque bestia pecorina, caprina et porcina soldi dua, et voiseno che per qualunque bestia baccina

possì pigliare solamente soldi tre et per porcina, caprina et pecorina soldi uno et danari quatro del una solamente et non più.

Et dove, in quello, si dà tempo quindici giorni al camarlingo à farsi rivedere /39v/ la ragione, disposeno che non ne habia più che otto secondo che per li ordini de nove si dichiara.

Et dove nel capitulo ottavo, dei offitio de ragionieri et camarlingo, et nel decimo, de rettori de populi di detta podesteria, si dà similmente tempo quindici giorni ai camarlingo et à rettori à farsi rivedere le ragioni et à ragionieri al saldarie, non volseno ne havessino più che otto secondo i ordini del prefato magistrato de nove Et dove, in essi statuti, si pone pena à chi non le rimette in fra detto tempo lire cinque et aitante à chi non dà mailevadori, limitando dichiaroreno che tal pena sia lire sei in ciascheduno di detti casi, sì come per la riforma de cinque, hoggi de nove, si dispone. Ai diciottesimo statuto, della elettione de messi, aggiunseno che la elettione di quelli non vaglia, se la non sarà approvata dai magistrato de nove.

Examinato il venticinquesimo et ultimo statuto del primo libro, del divieto de garzoni del podestà, limitando volseno che tal divieto non sia più che di due anni solamente.

Considerato il primo statuto del secondo libro, et maxime in quella parte dove si dispone che il podestà ò cavalieri dia il giuramento à qual' delle parti che gli parrà, aggiunseno che prima si metta il partito tra dette parti chi vogli giurare et, non sendo d'accordo à giurare, al'hora il podestà dica lui chi ha da giurare.

Al sexto di detto secondo libro aggiunseno che il savio sia della città ò dominio fiorentino.

Al tredicesimo aggiunseno in fine: ogni volta che la parte facci instantia che l'altra sia
condannata. /40r/

Aggiunseno ancora al quindicesimo, della fede da prestarsi à libri delli artieri, che per il podestà à maggior probatione si dia il giuramento al actore ò al reo.

Al diciannovesimo statuto, parlante di qual debiti il podestà possa far gravare de fatto, fra quali mette quelli che fussino per scritta di mano del debitore, aggiunseno che tali scritte devino esser prima riconosciute.

Visto il ventiduesimo di essi statuti, contra li sospetti fugitivi, et maxime dove si dispone che si possa giurare à sospetto fugitivo qualunque non possiede nella podesteria beni per lire cento, limitando volseno che non possi essere giurato sospetto, ogni volta che quel tale harà in beni il valsente di quanto porta il credito, del attore, ma sì bene quando non havessi tanto, e quando alcuno fussi catturato indebitamente l'attore deva esser' condannato nelle spese et danni et interessi patiti per il catturato et sia tenuto fargne buoni.

Al quinto statuto del terzo libro, sotto la rubrica che le guardie non accusino senza licentia, aggiunseno in fine di detto capitulo queste parole, cioè et sia tenuta la comunità di Mangona et la podesteria tutta ordinare dua libri, uno dove si scrivino tutte le accuse et l'altro dove si notino et scrivino tutte le condennationi de danni dati et rimanghino nel armano ò archivio, dove li altri libri publici.

Item corressono il decimo statuto, sotto la rubrica delle prove da farsi nelle cause de danni dati, et dichiaroreno che dove la condennatione passi la somma di lire una per accusa, oltre al giuramento dell'accusatore, si ricerchi ancora la prova d'un testimone

Aggiunseno di più al quindicesimo et penultimo capitolo del detto terzo libro, sotto la rubrica dell'applicazione delle pene de danni dati, che se ne deva principalmente detrarre la quinta parte spettante al monte della città di Firenze et di poi s'intendino applicate come in quello. /40v/ Considerato ancora il terzo statuto del quarto libro, della pena di chi nega il debito, quello limitando volseno che il negante il debito non possa essere condannato nella pena in detto capitolo apposta, ma sì bene colui incorra nella pena di lire cinque che domanderà la cosa, à lui proprio ò suo procuratore altra volta pagata.

Et il quarto capitolo, della pena di chi vieta il pegno, correggendo volseno che li messi non possino fare aprire l'uscio, nè che colui il quale non vorrà aprir loro quando ne sarà ricerco incorra in pena alcuna; mà chi levasse poi li pegni gravati altrimenti per la famiglia del podestà s'intenda incorrere della pena delle lire dieci apposta in quello, oltre all'altre pene maggiori dichiarate per li statuti et leggi di Firenze.

Mandantes etc.

Ego Marcus Segalonus a Galatrona notanius publicus Florentinus nec non coadiutor ad reformationes ducales de predictis rogatus etc.